DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSIONISTI ED AGLI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E COMPONENTI DEGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA DELLE SOCIETA' COMMERCIALI E DELLE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO RICHIAMATI ALLE ARMI

Art. 2

Sostituzione negli incarichi conferiti da privati

Qualora il professionista sia sostituito nell'espletamento di un incarico conferitogli da un privato, perche' in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, l'Associazione sindacale di categoria, qualora entrambi i professionisti appartengano alla stessa categoria, oppure quella che sara' designata dal presidente della superiore Confederazione, qualora i professionisti appartengano a categorie diverse, in mancanza di accordo tra i professionisti, stabilisce con provvedimento non soggetto ad impugnazione in quale misura debba essere fra essi ripartito il compenso dovuto dal privato.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle societa' commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi
Estremi	Legge 21 agosto 1940, n. 1349
Capo	I — Incarichi conferiti ai professionisti richiamati alle armi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-ai-professionisti-ed-agli-amministratori/art-2-sostituzione-negli-incarichi-conferiti-da-privati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it